



CITTA' DI VITTORIA – PROVINCIA DI RAGUSA

ATTO N. 20

DEL 27/02/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Originale

Oggetto: Approvazione Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali un favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Aiello Francesco; Carbonaro Gaetano; Formica Giovanni; Dezio Rosario; Fiorellini Giuseppe; Artini Salvatore; Moscato Giovanni; Nicosia Antonio; Greco Marco; Cannizzo Giuseppe; La Marmora Alfonso; Terranova Riccardo; Macca Angelo; Tuttobene Filippo; Maira Attilio; Comisi Fabrizio; Privitelli Davide; Zelante Roberto; Cavallo Filippo; Fiore Maria; Gatto Sebastiano; La Terra Piero; Dieli Emanuele; Mascolino Luigi M.; Cannella Giuseppe; Marchi Luigi; D'amato Luigi; Diquattro Carmelo; Guerrieri Pietro, Ragusa Giombattista.

addì ventisei Febbraio dell'anno duemilaotto, alle ore 19.00, è riunito nella seguente composizione: Artini, Cannizzo, Carbonaro, Cavallo, D'Amato, Dieli, Greco, La Marmora, La Terra, Maira, Moscato, Nicosia, Privitelli, Ragusa, Tuttobene, in seduta di II convocazione, in Vittoria, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di diramato ai Consiglieri ai sensi della vigente normativa ed affisso all'Albo Pretorio.

Lo presiede il dott. L. D'Amato, Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del dott. B. Buscema, Segretario Generale dell'Ente.

I Consiglieri presenti sono chiamati ad approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali un favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni"*,

VISTO CHE nella seduta di g. 26 c.m. sono state avanzate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'art. 2 del Regolamento: inserire il seguente terzo comma: *"nel caso che successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 1, successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli Organi di Polizia accertano un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto al punto a) del precedente art. 2, l'Amministrazione, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute"*;
- all'art. 3 del Regolamento: sostituire le parole *"certificazione di cui al comma successivo"* con *"certificazione di cui al precedente comma 2 dell'art. 2"*;
- all'art. 4 del Regolamento: *"sostituire l'intero contenuto dell'art. 4 con il seguente dispositivo:*
 - * 1. la corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.
 - 2. La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del dpr 445/2000, le generalità, l'indirizzo, l'eventuale descrizione

dell'attività, il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all'anno di imposta precedente.

3. L'ufficio tributi riceve la domanda e ne effettua l'istruttoria. il dirigente del settore tributi assume la responsabilità del procedimento.

4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi. ove necessario l'ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.

5. Terminata l'istruttoria il Dirigente del settore tributi provvede a formalizzare alla giunta municipale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.

7. In caso di diniego dei contributi questo deve essere comunicato con motivazione. avverso il diniego è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

8. L'ufficio tributi dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'avvenuta adozione dell'atto di assegnazione del contributo".

- all'art. 5 del Regolamento: " in quarta riga modificare il termine *provvedimento di esclusiva competenza con *provvedimenti di sua esclusiva competenza; in sesta riga, cassare le parole * sanzione accessoria della...; in settima riga, cassare la parola * comunali; in secondo capoverso, cassare le parole * sanzione accessoria e sostituirle con *revoca; in terzo capoverso, in prima riga ,cassare le parole* pena accessoria e sostituirle con *misura ed in seconda riga sostituire la parola *anche con la parola *non;
- introdurre l'art. 6 con il seguente contenuto: "ai fini dell'applicazione delle misure di cui al precedente art. 5, per i reati consumati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all'entrata in vigore del presente atto".

VISTO CHE nella stessa seduta le superiori modifiche ed integrazioni sono state poste ai voti ed approvate così come di seguito descritto:

- sull'emendamento all'art. 2 la votazione eseguita per alzata e seduta ha conseguito il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 18
Voti favorevoli n. 18
- sull'emendamento all'art. 3 la votazione eseguita per alzata e seduta ha conseguito il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 18
Voti favorevoli n. 18
- sull'emendamento all'art. 4 la votazione eseguita per alzata e seduta ha conseguito il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 18
Voti favorevoli n. 18
- sull'emendamento all'art. 5 la votazione eseguita per appello nominale ha conseguito il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
 - sull' introduzione dell'art. 6 la votazione eseguita per appello nominale ha conseguito il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

VISTO CHE

i singoli articoli del Regolamento, come sopra modificati ed integrati, sono stati, successivamente, posti ai voti ed approvati così come di seguito descritto:

- sull'art. 1 la votazione eseguita per appello nominale ha conseguito il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 18

Voti favorevoli n. 18

- sull'art. 2 la votazione eseguita per alzata e seduta ha conseguito il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 18

Voti favorevoli n. 18

- sull'art. 3 la votazione eseguita per alzata e seduta ha conseguito il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti n. 18

Voti favorevoli n. 18

- sull'art. 4 la votazione eseguita per alzata e seduta ha conseguito il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 18

Voti favorevoli n. 18

- sull'art. 5 la votazione eseguita per alzata e seduta ha ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Consiglieri astenuti n. 1

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 2

- sull'art. 6 la votazione eseguita per appello nominale ha conseguito il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

VISTO CHE

il comma 4 dell'art. 46 del vigente Regolamento consiliare prescrive che dopo la votazione articolo per articolo l'atto sia votato nella sua interezza,

tutto ciò premesso, **il Consesso**

vota sul Regolamento nel suo complesso, come sopra integrato e modificato.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 23 (Aiello, Artini, Carbonaro, Cavallo, Comisi, D'Amato, Dezio, Dieli, Fiore, Formica, Gatto, Greco, Gurrieri, La Marmora, La Terra, Macca, Maira, Mascolino, Privitelli, Ragusa, Terranova, Tuttobene, Zelante)

Consiglieri astenuti: n. 3 (Dieli, Greco, Zelante)

Voti favorevoli n. 20

Pertanto,

- richiamata la proposta di deliberazione;
- visti gli elementi di fatto e di diritto;
- visti i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le valutazioni degli interessi;
- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere espresso della Commissione consiliare permanente Affari Generali;
- visto il parere espresso dai Revisori dei conti del Comune;
- visti i pareri espressi dai Consigli circoscrizionali;
- udita la relazione del Funzionario competente;

- viste le modifiche e le integrazioni presentate dai Consiglieri;
- visto il parere di regolarità tecnica reso sui superiori emendamenti dal Responsabile del Servizio;
- riscontrato che nessun Consigliere ha richiesto la verbalizzazione integrale del proprio intervento;
- visti gli atti d'Ufficio;
- vista la normativa vigente in materia;
- ritenuta la propria competenza in materia;

Tutto ciò premesso, il Consesso

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto, nel testo emendato ed integrato di cui si allega copia per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Regolamento è stato presentato alla Commissione mercato della struttura di c.tra Fanello;
- 3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Comune dandone ampio risalto onde consentire la maggiore diffusione del provvedimento deliberato ai Cittadini;
- 4) di dare atto che le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio nel rispetto dell'art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al sig. Prefetto di Ragusa, all'ANCI Nazionale, al Ministero della Economia e delle Finanze- Dipartimento Politiche Fiscali.



CITTA' DI VITTORIA

Spedita al CO.RE.CO. - Ragusa

Il

20

Prot. N.

L'impiegato responsabile:

PROVINCIA DI RAGUSA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni.
Data	

L'anno duemilaotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nella sala delle adunanze consiliari, alla seduta _____ di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) Aiello Francesco		
2) Carbonaro Gaetano		
3) Formica Giovanni		
4) Dezio Rosario		
5) Fiorellini Giuseppe		
6) Artini Salvatore		
7) Moscato Giovanni		
8) Nicosia Antonio		
9) Greco Marco		
10) Tuttobene Filippo		
11) Cannizzo Giuseppe		
12) La Marmora Alfonso		
13) Terranova Riccardo		
14) Macca Angelo		
15) Maira Attilio		

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
16) Comisi Fabrizio		
17) Privitelli Davide		
18) Zelante Roberto		
19) Cavallo Filippo		
20) Fiore Maria		
21) Gatto Sebastiano		
22) La Terra Piero		
23) Dieli Emanuele		
24) Mascolino Luigi M.		
25) Cannella Giuseppe		
26) Marchi Luigi		
27) D'Amato Luigi		
28) Diquattro Carmelo		
29) Ragusa Giombattista		
30) Guerrieri Pietro		

Presenti N. _____

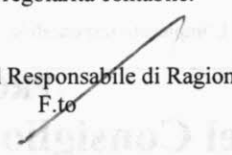
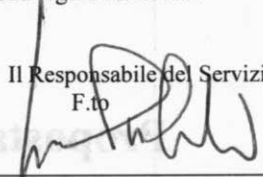
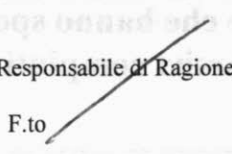
Assenti N. _____

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Giuseppe Fiorellini, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Concetta Giglia

Partecipa ai lavori

La seduta è pubblica

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE/NULLA DA ECCEPIRE sotto il profilo della regolarità contabile. Vittoria,  Il Responsabile di Ragioneria F.to	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica Vittoria,  Il Responsabile del Servizio F.to
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione ATTESTA Vittoria,  Il Responsabile di Ragioneria F.to	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto deliberativo n. 16 del 29-7-08 la Giunta Comunale ha approvato le proposte presentate dal Sindaco inerenti provvedimenti, di competenza comunale, in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, tradotti in una schema di regolamento comunale che viene portato all'approvazione dell'organo consiliare;

Ritenuto importante favorire ed assecondare un processo culturale di cambiamento nella lotta a fenomeni criminali come il racket, il "pizzo" o l'usura attraverso la predisposizione di penalizzazioni per le imprese che risultano implicate in "patti" con le organizzazioni mafiose, compreso il pagamento del "pizzo", e al contempo prevedere corsie preferenziali e misure di agevolazioni e di interventi economici a favore delle imprese che si sottraggono al ricatto mafioso, subendo forti penalizzazioni sia economiche sia sul piano della sicurezza personale; Considerata quella della "denuncia" la strada maestra per sconfiggere il racket e l'usura, occorre tuttavia creare le condizioni piu' favorevole perche questo possa realizzarsi come fenomeno diffuso, attraverso forme di sostegno e d'incoraggiamento anche economiche;

Che questa Amministrazione intende promuovere interventi agevolativi e una fiscalita' di vantaggio a favore delle imprese che si ribellano al racket, che abbiano sporto denuncia nei confronti degli atti estorsivi compiuti ai loro danni;

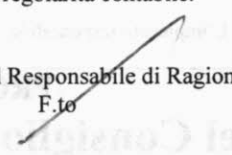
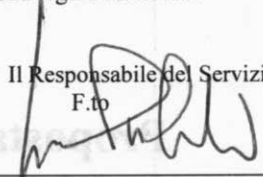
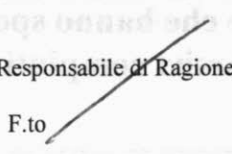
Visto l'art.7 del D.Lgs.267/2000 e s.m. che attribuisce ampia autonomia regolamentare agli Enti nelle materie di propria competenza;

Visto il D.Lgs. 112/98 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 con la quale la potesta' regolamentare dei Comuni, delle Provincie trova come fondamento giuridico la stessa Costituzione;

Vista la riforma del titolo V della Costituzione ed in particolare il nuovo testo dell'art.119 che ai primi due commi disciplina l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti locali che hanno risorse autonome e applicano tributi ed entrate proprie;

Ritenuto nell'ambito della potesta' regolamentare e nell'esercizio della propria autonomia impositiva di poter definire specifiche fattispecie agevolative e/o di esenzione dei tributi di "competenza" del Comune ossia tributi in ordine ai quali l'Ente ha poteri di determinazione delle aliquote, poteri di accertamento e riscossione e altresì sanzionatori delle eventuali inadempienze, prescindendo dalla natura degli stessi (imposte, tasse, canoni);

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE/NULLA DA ECCEPIRE sotto il profilo della regolarità contabile. Vittoria,  Il Responsabile di Ragioneria F.to	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica Vittoria,  Il Responsabile del Servizio F.to
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione ATTESTA Vittoria,  Il Responsabile di Ragioneria F.to	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto deliberativo n. 16 del 29-7-08 la Giunta Comunale ha approvato le proposte presentate dal Sindaco inerenti provvedimenti, di competenza comunale, in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, tradotti in una schema di regolamento comunale che viene portato all'approvazione dell'organo consiliare;

Ritenuto importante favorire ed assecondare un processo culturale di cambiamento nella lotta a fenomeni criminali come il racket, il "pizzo" o l'usura attraverso la predisposizione di penalizzazioni per le imprese che risultano implicate in "patti" con le organizzazioni mafiose, compreso il pagamento del "pizzo", e al contempo prevedere corsie preferenziali e misure di agevolazioni e di interventi economici a favore delle imprese che si sottraggono al ricatto mafioso, subendo forti penalizzazioni sia economiche sia sul piano della sicurezza personale; Considerata quella della "denuncia" la strada maestra per sconfiggere il racket e l'usura, occorre tuttavia creare le condizioni piu' favorevole perche questo possa realizzarsi come fenomeno diffuso, attraverso forme di sostegno e d'incoraggiamento anche economiche; Che questa Amministrazione intende promuovere interventi agevolativi e una fiscalita' di vantaggio a favore delle imprese che si ribellano al racket, che abbiano sporto denuncia nei confronti degli atti estorsivi compiuti ai loro danni;

Visto l'art.7 del D.Lgs.267/2000 e s.m. che attribuisce ampia autonomia regolamentare agli Enti nelle materie di propria competenza;

Visto il D.Lgs. 112/98 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 con la quale la potesta' regolamentare dei Comuni, delle Provincie trova come fondamento giuridico la stessa Costituzione;

Vista la riforma del titolo V della Costituzione ed in particolare il nuovo testo dell'art.119 che ai primi due commi disciplina l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti locali che hanno risorse autonome e applicano tributi ed entrate proprie;

Ritenuto nell'ambito della potesta' regolamentare e nell'esercizio della propria autonomia impositiva di poter definire specifiche fattispecie agevolative e/o di esenzione dei tributi di "competenza" del Comune ossia tributi in ordine ai quali l'Ente ha poteri di determinazione delle aliquote, poteri di accertamento e riscossione e altresì sanzionatori delle eventuali inadempienze, prescindendo dalla natura degli stessi (imposte, tasse, canoni);

Visto il D.Lgs. 504/92 ed il regolamento comunale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il D.Lgs. 507/93 ed il regolamento comunale ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ;

Ritenuto di poter così sintetizzare le agevolazioni fiscali e le parti più significative del provvedimento a favore delle vittime del racket, del "pizzo" o dell'usura che abbiano fornito all'autorità giudiziaria, tramite notizia di reato denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive:

- 
- a) contributo annuo pari all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dalla vittima, alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) al canone per occupazione suolo pubblico (COSAP), all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), ai Canoni idrici per un periodo di dieci anni e ai Canoni per fitto box mercato per un periodo di cinque anni;
 - b) piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi,
 - c) sanzione accessoria per chi non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusata del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, nel caso titolare di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di esclusiva competenza dell'Ente, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle strutture pubbliche.

Visto l'art.42, comma 2 lett.a) del TUEL in ordine alla competenza dell'Organo consiliare a deliberare sul presente argomento;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con Decreto legislativo 18.08.2000, n.267, sulla proposta di deliberazione;

PROPONE

- 
- 1) di approvare il "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni", nel testo composto da n. 5 articoli - allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 2) di dare atto che il presente regolamento è stato presentato alla Commissione mercato della struttura di c.da Fanello che ha approvato il contenuto dello stesso senza rilievi;
 - 3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Comune dandone ampio risalto onde consentire la maggiore diffusione del provvedimento deliberati ai cittadini;
 - 4) di dare atto che le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale nel rispetto dell'art.124, comma 1 del T.U. 267/2000;
 - 5) di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ragusa, all'ANCI Sicilia, all'ANCI Nazionale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento Politiche Fiscali;
- 

Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni

Art.1

Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- a) contributo annuo pari all'Imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dalla vittima, alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), al Canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP), all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), ai Canoni idrici per un periodo di dieci anni e ai Canoni per fitto box mercato, se dovuti e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente per un periodo di cinque anni;
- b) piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi.

Art.2

1. Il contributo è concesso a condizione che:

- a) la vittima abbia fornito all'autorità giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive.
- b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle legge 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n.575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

3. Nel caso che successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art.1, successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia accertano un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto al punto a) del precedente art.2, l'Amministrazione accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute.

Art.3

1. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte o orali su reati inerenti il racket o l'usura commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione

immediata di tutti i tributi locali iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui precedente comma 2 dell'art.2.

Art.4

1. La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.
2. La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le generalità, l'indirizzo, l'eventuale descrizione dell'attività, il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all'anno d'imposta precedente.
3. L'Ufficio Tributi riceve la domanda e ne effettua l'istruttoria. Il Dirigente del Settore Tributi assume la responsabilità del procedimento.
4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi. Ove necessario l'Ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.
5. Terminata l'istruttoria il Dirigente del settore Tributi provvede a formalizzare, alla Giunta Municipale, proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.
7. In caso di diniego dei contributi questo deve essere comunicato con motivazione. Avverso il diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
8. L'Ufficio Tributi dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'avvenuta adozione dell'atto di assegnazione del contributo.

Art.5

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art.1, che non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusata del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di sua esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche.
2. La stessa revoca di cui al precedente comma è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 1.
3. La predetta misura viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza non soggetta ad impugnazione.

Art.6

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al precedente art.5, per i reati consumati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all'entrata in vigore del presente atto.



Città di Vittoria

SETTORE TRIBUTI

All. A

Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni

Testo coordinato

*Approvato con atto della Giunta Comunale n.16 del 29.01.2008
Approvato con atto del Consiglio Comunale n.20 del 27.02.2008*

Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni

Art.1

Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni :

- a) contributo annuo pari all'Imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dalla vittima, alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), al Canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP), all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), ai Canoni idrici per un periodo di dieci anni e ai Canoni per fitto box mercato, se dovuti e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente per un periodo di cinque anni;
- b) piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi.

Art.2

1. Il contributo e' concesso a condizione che :

- a) la vittima abbia fornito all'autorità giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive.
- b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle legge 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n.575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verra' certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

3. Nel caso che successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art.1, successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia accertano un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto al punto a) del precedente art.2, l'Amministrazione accertata la decadenza del regime di favore, procedera' al recupero delle somme dovute.

Art.3

1. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte o orali su reati inerenti il racket o l'usura commessi da persone note o ignote e' concessa, su richiesta, la sospensione

immediata di tutti i tributi locali iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui precedente comma 2 dell'art.2.

Art.4

1. La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.
2. La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le generalità, l'indirizzo, l'eventuale descrizione dell'attività, il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all'anno d'imposta precedente.
3. L'Ufficio Tributi riceve la domanda e ne effettua l'istruttoria. Il Dirigente del Settore Tributi assume la responsabilità del procedimento.
4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi. Ove necessario l'Ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.
5. Terminata l'istruttoria il Dirigente del settore Tributi provvede a formalizzare, alla Giunta Municipale, proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.
7. In caso di diniego dei contributi questo deve essere comunicato con motivazione. Avverso il diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
8. L'Ufficio Tributi dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'avvenuta adozione dell'atto di assegnazione del contributo.

Art.5

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art.1, che non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusata del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di sua esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche.
2. La stessa revoca di cui al precedente comma è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 1.
3. La predetta misura viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza non soggetta ad impugnazione.

Art.6

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al precedente art.5, per i reati consumati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all'entrata in vigore del presente atto.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

Fiello

Presidente
D'Amato

Il Segretario generale

Buscema

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 1 2 MAR. 2008 al 2 7 MAR. 2008

col n. 1520 del Reg. pubblicazioni senza reclami.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1520

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dal 1 2 MAR. 2008

2 7 MAR. 2008
al e che non sono pervenute reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 2 8 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Donatello Buscema



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

Attesta

2 5 MAR. 2008

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data.....per

- ☒ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n° 44/91;
- ☐ Dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n° 44/91

Vittoria, li 2 5 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Donatello Buscema